



COMUNE DI CIVITAVECCHIA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO ANIMALI RANDAGI E D'AFFEZIONE RINVENUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CIVITAVECCHIA E DELLA DIREZIONE SANITARIA DEL CANILE COMUNALE.

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente affidamento è relativo:

- a) **Servizio di pronto soccorso di animali randagi e d'affezione**, ovvero di cani e gatti rinvenuti feriti o comunque in condizioni tali da necessitare di prestazioni specialistiche di medicina veterinaria. Tale servizio prevede la fornitura di adeguate prestazioni medico-veterinarie quali attività di tipo chirurgico, terapeutico, profilattico, comprensive non solo degli interventi di primo soccorso, ma anche degli opportuni accertamenti diagnostici e delle eventuali cure specialistiche che dovessero rendersi necessarie. In particolare gli interventi sanitari saranno garantiti a cani e gatti ed altri animali rinvenuti feriti, malati o traumatizzati nell'ambito del territorio del Comune di Civitavecchia. Le prestazioni d'urgenza dovranno essere effettuate al fine di provvedere alla visita, e all'eventuale ricovero dell'animale affidato in cura, che deve essere garantito il prima possibile e comunque obbligatoriamente entro e non oltre il termine di un'ora dalla richiesta. Il servizio dovrà essere assicurato 24 ore su 24, sia nei giorni feriali che nei giorni festivi. Di ogni intervento effettuato dovrà essere redatto apposito verbale con le specifiche e i dettagli delle prestazioni effettuate che verranno inoltrati nel report mensile al Servizio Ambiente.
- b) **Direzione Sanitaria del Canile Comunale** (sito in località Le Molacce a Civitavecchia) ed espletamento delle seguenti attività:
- effettuare n. 2 visite cliniche di massa sistematiche settimanali negli animali ricoverati nel canile a seguito della valutazione delle schede cliniche dei singoli soggetti;
 - effettuare visite cliniche dei singoli soggetti in stato di sofferenza indicati dai custodi degli stessi;
 - programmare un piano sanitario del canile (vaccinazioni, trattamenti antiparassitari, programmi di prevenzione, ecc.);
 - garantire reperibilità H24;
 - effettuare un controllo settimanale sull'alimentazione dell'animale;
 - controllare le scorte farmaceutiche (messe a disposizione dell'Amministrazione comunale) con tenuta del registro di carico e scarico;
 - effettuare controllo settimanale del registro di carico – scarico degli animali;
 - controllare direttamente eventuali adozioni;
 - collaborare nel rispetto reciproco e per quanto previsto dalla normativa vigente con le associazioni animaliste che collaborano nella gestione del canile comunale;
 - presenza c/o il canile comunale n. 2 giorni a settimana;

- eventuali interventi di diagnostica strumentale e di laboratorio verranno effettuati e considerati pronto soccorso e, qualora non attuabili c/o il canile comunale, potranno essere effettuati c/o la clinica del soggetto affidatario.

ART. 2 - DURATA

Il servizio in oggetto avrà durata di n. 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto di servizio (o della consegna del servizio effettuata in via d'urgenza, se anteriore) e potrà terminare anticipatamente in caso di raggiungimento / contabilizzazione dell'importo oggetto di contratto.

ART. 3 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

L'importo a copertura dei servizi oggetto dell'affidamento così come definiti nel presente capitolato è stabilito a misura in € **39.800,00 (euro trentanovemilaottocento/00)** oltre IVA al 22% come di legge, che sarà decurtato del ribasso offerto e liquidato in rate mensili posticipate, previa presentazione di report delle attività svolte, documentazione fiscale e verifica della regolarità contributiva.

Il corrispettivo del servizio verrà determinato a misura applicando le seguenti tariffe e onorari (decurtati del ribasso offerto), oltre IVA al 22% come di legge, per le prestazioni appresso specificate:

Tabella

Descrizione	Importo unitario (euro)
a) Servizio di pronto soccorso di animali randagi e d'affezione	
- Visita ordinaria unica	€/cad 19,50
- Certificati o attestazioni oltre la visita	€/cad 12,00
- Degenza giornaliera	€/cad 5,50
- Eutanasia (previa anestesia con costo incluso)	€/cad 48,50
- Sedazione	€/cad 12,00
- Anestesia locale per refrigerazione	€/cad 13,00
- Anestesia locale per infiltrazione	€/cad 13,00
- Anestesia tronculare	€/cad 12,00
- Anestesia generale per inoculazione e.v.	€/cad 16,00
- Anestesia generale per inoculazione i.m.	€/cad 15,00
- Anestesia generale gassosa	€/cad 29,00
- Intubazione tracheale d'urgenza	€/cad 16,00
- Rianimazione respiratoria con ventilazione automatica (compresa intubazione)	€/cad 89,00
- Ecografia oculare	€/cad 35,00
- Ecografia toracica	€/cad 35,00
- Ecografia addominale	€/cad 35,00
- Radiologia (le tariffe sono da intendersi per ogni radiogramma; nei casi in cui per lo stesso esame siano richiesti più radiogrammi, le tariffe di quelli successivi al primo devono essere ridotti del 50%)	€/cad 28,00
- Terapia fisica manuale a seduta	€/cad 18,00
- Terapia fisica strumentale a seduta	€/cad 25,00
- Toeletta di ferita (escluse quelle interessanti tendini, vasi e nervi) (<i>interventi di chirurgia generale</i>)	€/cad 25,00
- Medicazione unica o prima (compresa quella conseguente ad atti operatori) (<i>interventi di chirurgia generale</i>)	€/cad 15,00
- Incisione di ascessi o flemmoni (<i>interventi di chirurgia generale</i>)	€/cad 22,00
- Svuotamento di ematomi (<i>interventi di chirurgia generale</i>)	€/cad 25,00
- Estrazione di corpi estranei superficiali (<i>interventi di chirurgia</i>)	€/cad 25,00

<i>generale)</i>	
- Estrazione di corpi estranei profondi (<i>interventi di chirurgia generale</i>)	€/cad 53,50
- Asportazione di neoformazioni superficiali (<i>interventi di chirurgia generale</i>)	€/cad 30,00
- Asportazione di neoformazioni profonde extracavitare (<i>interventi di chirurgia generale</i>)	€/cad 55,50
- Trattamento ferite profonde al collo (<i>interventi di chirurgia generale</i>)	€/cad 55,50
- Sutura cutanea semplice (<i>chirurgia plastica</i>)	€/cad 30,00
- Correzione di cicatrice ipertrofica e cheloidea (<i>chirurgia plastica</i>)	€/cad 50,00
- Toeletta delle ustioni	€/cad 25,00
- Bendaggio semplice con ovatta e garza (<i>ortopedia e traumatologia</i>)	€/cad 16,50
- Bendaggio con medicazione (<i>ortopedia e traumatologia</i>)	€/cad 25,00
- Bendaggio con doccia di immobilizzazione (<i>ortopedia e traumatologia</i>)	€/cad 34,00
- Bendaggio gessato (<i>ortopedia e traumatologia</i>)	€/cad 36,00
- Riduzione incruenta per lussazione traumatica di piccole articolazioni	€/cad 35,00
- Riduzione incruenta per lussazione traumatica di medie e grandi articolazioni	€/cad 95,00
- Riduzione incruenta di fratture piccoli segmenti	€/cad 35,00
- Riduzione incruenta di fratture medi e grandi segmenti	€/cad 95,00
- Riduzione cruenta di lussazioni piccole articolazioni	€/cad 93,00
- Asportazione corpi estranei (<i>oculistica - congiuntiva</i>)	€/cad 9,50
- Enucleazione (<i>oculistica – bulbo oculare</i>)	€/cad 85,50
- Riduzione di prolasso bulbare	€/cad 69,00
- Estrazione di dente	€/cad 33,00
- Interventi di piccola chirurgia orale	€/cad 50,00
- Lavaggio dell'orecchio	€/cad 19,00
- Estrazione corpi estranei (<i>otorinolaringoiatria – orecchio esterno</i>)	€/cad 12,00
- Estrazione corpi estranei (<i>otorinolaringoiatria – naso e seni paranasali</i>)	€/cad 22,00
- Smaltimento carcassa animale	€/cad 50,00
- Analisi ematochimiche	€/cad 30,00
- Test F.I.V. e Fe.L.V.	€/cad 35,00
b) Direzione Sanitaria del Canile Comunale	€/mese 513,00
- effettuare n. 2 visite cliniche di massa sistematiche settimanali negli animali ricoverati nel canile a seguito della valutazione delle schede cliniche dei singoli soggetti;	
- effettuare visite cliniche dei singoli soggetti in stato di sofferenza indicati dai custodi degli stessi;	
- programmare un piano sanitario del canile (vaccinazioni, trattamenti antiparassitari, programmi di prevenzione, ecc.);	
- garantire reperibilità H24;	
- effettuare un controllo settimanale sull'alimentazione dell'animale;	
- controllare le scorte farmaceutiche (messe a disposizione dell'Amministrazione comunale) con tenuta del registro di carico e scarico;	

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - effettuare controllo settimanale del registro di carico – scarico degli animali; - controllare direttamente eventuali adozioni; - collaborare nel rispetto reciproco e per quanto previsto dalla normativa vigente con le associazioni animaliste che collaborano nella gestione del canile comunale; - presenza c/o il canile comunale n. 2 giorni a settimana; - eventuali interventi di diagnostica strumentale e di laboratorio verranno effettuati e considerati pronto soccorso e, qualora non attuabili c/o il canile comunale, potranno essere effettuati c/o la clinica del soggetto affidatario. | |
|--|--|

Per le prestazioni non incluse nella Tabella sopra riportata si farà riferimento all'All. 1 - Tabella a) ex art. 2 comma 1: "Medici Veterinari – Prestazioni e relativo valore medio di liquidazione" del Decreto del Ministro della Salute 19 luglio 2016 n. 165 che dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune e decurtate del ribasso d'asta offerto.

Con il pagamento del corrispettivo l'affidatario si intende compensato, da parte del Comune, di qualsiasi spesa ed onere inerente lo svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato speciale di appalto, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Il prezzo di aggiudicazione del servizio si intende fisso e invariabile e non può essere oggetto di richiesta di variazione in aumento, con ciò espressamente derogando all'art. 1664 c.c..

ART. 4 - ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Saranno a carico dell'aggiudicatario tutte le attrezzature medico chirurgiche, i medicinali, l'utilizzo di eventuali automezzi e quant'altro concorra alla buona riuscita delle prestazioni e/o degli interventi richiesti, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione comunale.

Le attrezzature impiegate devono essere preventivamente comunicate e dovranno essere conformi alle prescrizioni normative vigenti in materia, nonché adeguate a garantire la degenza dell'animale affidato in cura anche se superiore alle 24h.

Dovrà altresì garantire l'espletamento delle attività di cui al presente capitolato presso la propria struttura veterinaria autorizzata alla degenza degli animali anche superiore alle 24 ore che dovrà, pena esclusione, essere ubicata nel Comune di Civitavecchia, allestita per l'espletamento delle prestazioni del presente capitolato, nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di antinfortunistica, antincendio, di sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008 e di igiene pubblica o che venissero emanate durante il periodo di validità del contratto.

Altri oneri, pena esclusione, a carico dell'aggiudicatario:

- disponibilità di una idonea struttura veterinaria autorizzata alla degenza degli animali anche superiore alle 24 ore ubicata nel Comune di Civitavecchia (in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente) in grado di garantire l'espletamento del Servizio di pronto soccorso di animali randagi e d'affezione di cui all'art. 1 lett. a) e all' art. 3 del presente Capitolato;
- reperibilità, mediante messa a disposizione di numero telefonico, attivo tutti i giorni, compreso i festivi 24 ore su 24 ore;
- pronto intervento entro un'ora, a seguito di richiesta anche solo telefonica degli organi competenti in materia (Polizia Locale, Ufficio Ambiente, ecc.);
- in caso di degenza superiore alle 24 ore occorre garantire la custodia ed il mantenimento quotidiano degli animali in modo da assicurare il più elevato stato di benessere possibile secondo la regola di buona condotta e diligente cura.

ART. 5 - REQUISITI

L'aggiudicatario, a pena di esclusione, per l'espletamento del servizio del presente Capitolato, deve essere in possesso dei requisiti appresso riportati:

- insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- abilitazione all'esercizio della professione di Medico Veterinario;
- iscrizione all'Albo dei Medici Veterinari;
- disponibilità di una idonea struttura veterinaria autorizzata alla degenza degli animali anche superiore alle 24 ore ubicata nel Comune di Civitavecchia (in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente) in grado di garantire l'espletamento del Servizio di pronto soccorso di animali randagi e d'affezione di cui all'art. 1 lett. a) e all'art. 3 del presente Capitolato;
- fatturato globale realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, non inferiore all'importo posto a base di gara pari ad € 39.800,00 (euro trentanovemilaottocento/00) oltre IVA di legge;
- fatturato globale dei servizi nel settore oggetto della gara realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore all'importo posto a base di gara pari ad € 39.800,00 (euro trentanovemilaottocento/00) oltre IVA di legge.

L'aggiudicatario del servizio si impegna al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di antinfortunistica, antincendio, di sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008 e di igiene pubblica o che venissero emanate durante il periodo di validità del contratto.

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

L'esecutore del contratto deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso.

L'esecutore del contratto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto.

L'esecutore del contratto è responsabile del buon andamento del servizio e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull'Amministrazione in conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.

Nell'ipotesi in cui, nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale, vengano accertate, in capo all'impresa appaltatrice, violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la stazione appaltante può trattenere fino al 20% sulla fattura.

L'esecutore del contratto dovrà svolgere quanto indicato nel presente capitolato assicurando gli standard di qualità ed il rispetto della vigente normativa per la tutela delle specie animali stabilmente o temporaneamente presenti nel proprio territorio, promuovendo la corretta convivenza uomo-animale, nel rispetto delle norme vigenti in materia igienico sanitaria, di sicurezza pubblica e ambientale.

ART. 7 - VERIFICHE E CONTROLLI

Al Servizio Veterinario ASL RM4 è demandata l'attività di vigilanza e controllo sulla struttura veterinaria autorizzata alla degenza degli animali anche superiore alle 24 ore convenzionata.

Il Comune si riserva inoltre la più ampia ed insindacabile facoltà, senza che l'affidatario possa nulla eccepire, di effettuare in qualsiasi momento, mediante personale proprio o incaricato, verifiche e controlli circa attrezzature, locali, regolare svolgimento del servizio, ecc., al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite dalla vigente legislazione e dal presente capitolato.

Per la funzionalità dei controlli l'affidatario è obbligato a fornire tutta la collaborazione necessaria.

ART. 8 - CLAUSOLE PENALI

E' prevista l'applicazione di penalità per ritardi nell'esecuzione del servizio e per inadempimento contrattuale.

Anche nel caso in cui il contratto non preveda espressamente le penali, in conseguenza di ritardo o di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione può irrogare, per ogni evento negativo, una penale di ammontare non superiore all'1% dell'importo contrattuale, nei limiti di un importo complessivo

massimo non superiore al 10% del valore contrattuale. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all'esecutore del contratto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec-mail e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti; ove questi non siano sufficienti, il responsabile procederà all'incameramento, parziale o integrale, della cauzione. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione sottoscritte dal responsabile.

ART. 9 - SUBAPPALTO

E' fatto divieto al soggetto appaltatore di subappaltare o cedere a terzi l'intera prestazione del servizio regolata dal presente capitolato.

ARTICOLO 10 - RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO

L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento all'esecutore del contratto delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino oltre al decimo dell'importo dei servizi e delle forniture non eseguite (art 109, comma 1, D.Lgs. 50/2016).

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi e forniture eseguite (art 109, comma 2, D. Lgs. 50/2016).

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o le forniture e ne verifica la regolarità (art. 109, comma 3, D.Lgs. 50/2016).

ARTICOLO 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'amministrazione, fatto salvo quanto previsto ai commi 1,2 e 4 dell'art. 107 D.Lgs. 50/2016, può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) D.Lgs. 50/2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 dell'art 106 D.Lgs. 50/2016; o siano state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, D.Lgs. 50/2016 sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 D.Lgs. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, (per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo D. Lgs. 50/2016);
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. 50/2016 (art. 108 comma 1 D.Lgs. 50/2016);
- e) la variazione della localizzazione dell'impianto di conferimento ad una distanza superiore a km. 150;

La stazione appaltante deve risolvere il contratto (art 108, comma 2, D.Lgs. 50/2016), durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle

relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016.

Si applicano le disposizioni di cui all'art.108, cit., commi 3 e seguenti.

ARTICOLO 12 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice.

Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 producono, nei confronti dell'Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci operatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

ARTICOLO 13 - PROROGA

Prima della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, l'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto nella misura strettamente necessaria per il tempo necessario all'espletamento delle procedure di gara (art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016).

ARTICOLO 14 - CESSIONE DEI CREDITI

Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso l'Amministrazione derivante dal contratto di appalto. La cessione di crediti può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

Ai fini della sua opponibilità all'Amministrazione, la cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione medesima.

La cessione di crediti è efficace e opponibile all'Amministrazione ove questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso, l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

ARTICOLO 15 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA E POLIZZA ASSICURATIVA RCT

L'affidatario del servizio è responsabile verso il Comune del perfetto andamento e svolgimento dei servizi assunti e della disciplina del proprio personale.

Tutti gli obblighi e gli oneri inerenti il personale e gli strumenti a loro disposizione, cioè assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali ecc., sono a carico dell'affidatario del servizio, il quale ne è la sola responsabile.

L'affidatario del servizio deve mantenere estranea la Stazione Appaltante da ogni controversia che dovesse insorgere con il personale impiegato nel servizio.

L'affidatario del servizio assume in proprio ogni responsabilità nei casi di sinistri, infortuni o danni subiti da cose o persone, di terzi o suoi dipendenti.

E' obbligo dell'affidatario produrre prima della stipula del contratto adeguata polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con validità non inferiore alla durata del servizio.

ARTICOLO 16 - DISPOSIZIONI A TUTELA DEL LAVORO

L'affidatario del servizio è obbligato ad osservare ed applicare integralmente al personale dipendente tutte le norme contenute nel CCNL per i dipendenti del settore e negli accordi integrativi dello stesso.

Ai sensi dell'art. 103, comma 2, del D.Lgs. 50/2017 e ss.mm.ii., il Comune ha il diritto di valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. Il Comune può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

ARTICOLO 17 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Civitavecchia (RM).

E' espressamente esclusa la clausola arbitrale.

ARTICOLO 18 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informano i concorrenti che i dati raccolti sono utilizzati esclusivamente per il perfezionamento della presente procedura, per l'attuazione dei rapporti contrattuali con l'aggiudicatario, per gli adempimenti contabili e fiscali.

I dati possono essere trattati sia in forma cartacea sia in forma elettronica nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, riservatezza e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza prescritte.

I dati personali raccolti possono essere comunicati a Enti o Istituzioni in adempimento di quanto prescritto dalla normativa.

I dati giudiziari sono trattati ai sensi dell'autorizzazione n. 7/2013 recante "Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici" del Garante della Protezione dei Dati Personali.

I dati raccolti sono soggetti alle forme di pubblicità prescritte dalle vigenti norme in materia di procedimenti amministrativi e di contratti pubblici.

Il conferimento dei dati ha carattere obbligatorio per la partecipazione alla presente procedura. La mancanza o l'incompletezza dei dati non consente di dar corso alla presente procedura e non consente l'ammissione del concorrente alla stessa.

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679. Si precisa che:

- i dati conferiti verranno trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici dal personale all'uopo incaricato del Comune di Civitavecchia e dal R.U.P.;
- il trattamento dei dati sarà finalizzato all'espletamento della procedura per l'affidamento nonché per eventuali finalità statistiche;
- il titolare del trattamento è il Comune di Civitavecchia con sede in Piazzale Pietro Guglielmotti, 7;
- il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio 4 Ambiente e Beni Culturali del Comune di Civitavecchia con sede in Piazzale Pietro Guglielmotti, 7.

Il legale rappresentante dell'impresa concorrente, sottoscrivendo l'istanza di ammissione allegata al presente Disciplinare, fornisce altresì il proprio consenso al trattamento dei dati comunicati, limitatamente alle finalità dianzi specificate.

ARTICOLO 19 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

L'affidatario del servizio si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditori, degli organi sociali o dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art.1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitano funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art.317 del c.p..

La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'affidatario o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 -bis c.p., 319-ter c.p.,319 - quater c.p., 320 c.p. ,322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

ARTICOLO 20 – INCOMPATIBILITÀ

Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2011 e ss.mm.ii. *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni [...] non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”*.

ARTICOLO 21 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato, nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.